



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

[Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020]

*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

**Finalità del trattamento**  
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

**Conferimento dati**  
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Base giuridica**  
L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possono beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha escluso la possibilità nei confronti dei sostitutori, negli anni 2020 e 2021, senza nei gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

# NUOVE ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE OPZIONE SCONTO E/O CESSIONE - PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 196548 DEL 20 LUGLIO 2021

Posted on 21 Luglio 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [cessione](#), [modello di comunicazione](#), [provvedimento](#)

L'Agenzia delle Entrate, con [Provvedimento Prot. n. 2021/196548 del 20 luglio 2021](#) ha aggiornato le **istruzioni per la compilazione** del modello per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, *relative al Superbonus 110% e alle altre detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, nonché le relative **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dello stesso, **valide a decorrere dal 21 luglio 2021.***

Si specifica che, il [modello di comunicazione](#) rimane quello già approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 n. 326047 denominato "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*", e come stabilito dallo stesso **la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** per cui viene esercitata l'opzione.

Tra le modifiche alle **istruzioni di compilazione** del modello si sottolinea che:

- diventa facoltativo, nel caso in cui siano state barrate le caselle Superbonus o Sismabonus, per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione "*Asseverazione efficienza energetica*" (se l'intervento trainante riguarda il Sismabonus). Resta necessario, invece, il visto di conformità (pagina 3);
- nel quadro A "Intervento", all'espressione "*colonnine di ricarica*" sono aggiunte le parole "*ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche*" (pagina 3);
- nella tabella degli interventi è inserito il **n. 28, "Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)"** (pagina 4);
- il quadro B "*Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento*" è stato modificato in modo da accogliere alcuni limiti di spesa diversi (aumentanti del 50%) stabiliti per determinati interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle modifiche normative che hanno riguardato la disciplina del cd. Superbonus e, nello specifico, anche l'estensione dell'aliquota di detrazione al 110% agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986 se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi da "Super Ecobonus" o "Super Sismabonus".

